

U.S.R.

IL RETTORE

VISTO il vigente Statuto dell'Ateneo;

VISTA la Direttiva n. 95/46/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della libera circolazione dei dati;

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il *Codice in materia di protezione dei dati personali*;

VISTO il *Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II"*, emanato con D.R. n. 5073 del 30/12/2005;

VISTO il Regolamento generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati, n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la sopra citata Direttiva Europea n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 - recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del suddetto Regolamento (UE) 2016/679 – con il quale sono state apportate modifiche al sopra citato *Codice in materia di protezione dei dati personali* di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

RITENUTO necessario - al fine di dare attuazione alla sopra citata normativa europea, così come recepita dal sopra richiamato D.Lvo n. 101/2018 – adeguare la normativa interna in materia di *privacy* ed, in particolare, quella di cui al sopra citato *Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II"*, emanato con D.R. n. 5073/ 2005;

VISTA la Delibera n. 62 del 27/03/2019 con la quale il Senato Accademico ha approvato, subordinatamente al parere del Consiglio di Amministrazione, il *Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei dati personali* in sostituzione del suddetto *Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II"*, emanato con D.R. n. 5073/ 2005 ;

VISTA la Delibera n. 151 del 27/03/2019 con le quali il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole in merito al sopra citato Regolamento di Ateneo in materia di trattamento dei dati personali;

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato al presente Decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale, il *Regolamento dell'Università degli Studi di Napoli Federico II in materia di trattamento dei Dati Personali*.

Il sopra citato Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Università e, da quella data, sostituisce il *Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli "Federico II"*, emanato con D.R. n. 5073 del 30/12/2005.

IL RETTORE
Gaetano MANFREDI

Ripartizione *Affari Generali*
Il Dirigente della Ripartizione dott. Giuseppe FESTINESE
Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ufficio Statuto, Regolamenti e Organi universitari
Responsabile del Procedimento:
Il Capo dell'Ufficio: dott. Antonio NASTI

AdP

REGOLAMENTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

CAPO I

Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto

1. L'Università tratta i dati personali in conformità a quanto previsto dal *Regolamento generale sulla protezione dei dati personali* – di seguito Regolamento UE – relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e dalla relativa normativa di attuazione nazionale “*Codice in materia di protezione dei dati personali*”, Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018.
2. Il presente Regolamento detta alcune regole finalizzate ad assicurare la conformità del trattamento dei dati personali alla normativa citata, da parte delle strutture dell'Università degli Studi di Napoli Federico II – di seguito Università –, nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità istituzionali e dei compiti ad esse connesse.

Art. 2

Definizioni

– Ai fini del trattamento dei dati personali si intende per:

1. “*dato personale*” qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“*interessato*”);
2. “*trattamento*” qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insieme di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
3. “*consenso dell’interessato*” qualsiasi manifestazione di volontà libera, specifica, informata e inequivocabile dell’interessato, con la quale lo stesso manifesta il proprio assenso, mediante dichiarazione o azione positiva inequivocabile, che i dati personali che lo riguardano siano oggetto di trattamento;
4. “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell’Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell’Unione europea, dalle persone autorizzate, al trattamento dei dati personali sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione; “*diffusione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.
5. “*violazione dei dati personali*” – c.d. “*data breach*”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
6. “*profilazione*” qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’affidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica.

– Per le ulteriori definizioni relative al trattamento dati, si rinvia a quanto stabilito dall’art. 4 del Regolamento UE.

CAPO II

Titolare, Contitolari, Responsabili, Referenti, Personale autorizzato al trattamento

Art. 3

Titolare del trattamento e compiti

1. L'Università, nelle persone del Rettore e del Direttore Generale, in riferimento alle relative competenze come individuate dallo Statuto di Ateneo, è titolare di tutti i trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito delle proprie attività istituzionali.
2. In qualità di Titolare:
 - a. mette in atto e, ove necessario, riesamina e aggiorna le misure tecniche e organizzative adeguate ed efficaci per garantire ed essere in grado di dimostrare che ogni trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del Regolamento UE, del Codice in materia di protezione dei dati personali e del presente Regolamento;
 - b. mette in atto misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che, per impostazione predefinita, siano trattati solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità di trattamento e sia assicurato che i dati personali non siano resi accessibili a un numero indefinito di persone fisiche, senza l'intervento della persona fisica;
 - c. adotta il provvedimento di nomina dei Responsabili, con l'indicazione analitica dei compiti affidati a ciascun responsabile;
 - d. accerta periodicamente la puntuale osservanza delle disposizioni scritte impartite ai Responsabili e ai Referenti del trattamento dei dati;
 - e. fornisce le informazioni sul trattamento dati all'interessato;
 - f. definisce gli adempimenti finalizzati alla tutela della sicurezza dei dati personali oggetto del trattamento;
 - g. tiene il registro delle attività di trattamento di cui al successivo art. 12;
 - h. dà seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al successivo art. 15;
 - i. effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati e notifica al Garante le violazioni di dati personali, di cui al successivo art. 17;
 - j. valuta la necessità di comunicare all'interessato le violazioni di dati personali di cui al successivo art. 18;
 - k. designa il Responsabile della Protezione dei Dati/Data Protection Officer (RPD/DPO), di cui al successivo art. 19.

Art. 4

Contitolari del trattamento e compiti

1. Ove l'Università determini le finalità e i mezzi di un trattamento dati congiuntamente ad altro soggetto – pubblico o privato –, tale soggetto diviene contitolare del trattamento.
2. L'Università ed il soggetto contitolare del trattamento definiscono in specifico accordo scritto le rispettive responsabilità in relazione all'osservanza degli obblighi normativi.
3. L'accordo sottoscritto individua adeguatamente i ruoli e i rapporti dei contitolari e un punto di riferimento e di contatto per gli interessati.
4. Il contenuto essenziale dell'accordo è messo a disposizione dell'interessato.

Art. 5

Responsabili del trattamento e compiti

1. I soggetti esterni, persone fisiche o giuridiche, che trattano dati personali per conto dell'Università, assumono la qualità di Responsabili dei trattamenti e devono essere specificamente nominati dal Titolare.
2. La nomina del Responsabile del trattamento dati deve essere effettuata con provvedimento scritto, che individui la natura, le finalità e la durata del trattamento, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati e definisca gli obblighi del Responsabile, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 28 comma 3 del Regolamento UE.
3. Il Responsabile del trattamento dati non può nominare un altro Responsabile, senza previa autorizzazione scritta del Titolare. Nel caso in cui il Responsabile del trattamento dati nomini un altro Responsabile del trattamento dati per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare, nell'atto di nomina devono essere previsti, a carico di detto Responsabile, gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel provvedimento di nomina adottato dal Titolare. Qualora l'altro Responsabile ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dati, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi dell'altro Responsabile.

Art. 6

Referenti del trattamento e compiti

1. I soggetti interni all'Ateneo che ricoprono specifiche posizioni organizzative, nell'ambito delle rispettive attività istituzionali di competenza, assumono la qualità di Referenti dei trattamenti dati e precisamente sono:
 - a. i Dirigenti delle Ripartizioni;
 - b. i Capi Ufficio dell'amministrazione centrale;
 - c. i Capi Ufficio dei Dipartimenti e i Responsabili amministrativi dei Centri di Servizio, dei Centri di Ricerca, del Centro per le Biblioteche, dei Centri Museali, delle altre strutture assimilate;
 - d. i Direttori dei Dipartimenti e dei Centri di Servizio, dei Centri di Ricerca, del Centro per le Biblioteche, dei Centri Museali, delle altre strutture assimilate;
 - e. i Presidenti delle Scuole;
 - f. i Responsabili amministrativi delle Scuole.
2. I Referenti sono tenuti a:
 - a. conoscere e rispettare le disposizioni del Regolamento UE, di legge e del presente Regolamento di Ateneo, le istruzioni impartite dal Titolare in materia di protezione dei dati personali ed i loro successivi aggiornamenti, nonché a vigilare sul loro rispetto da parte dei dipendenti e collaboratori afferenti alla rispettiva struttura;
 - b. adottare le opportune misure di sicurezza per garantire la protezione dei dati personali trattati qualora tali dati dovessero essere raccolti in autonomia dalle strutture di propria competenza al di fuori degli archivi cartacei ed informatizzati o dei server gestiti in maniera centralizzata dall'Ateneo. In tale caso, il Referente dovrà trasmettere al Responsabile della Protezione dei Dati e al Titolare una dettagliata comunicazione scritta che indichi:
 - i. finalità e modalità del trattamento;
 - ii. natura dei dati, luogo dove sono custoditi, categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
 - iii. ambito di comunicazione e diffusione dei dati;
 - iv. una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
 - v. eventuale connessione con altri trattamenti o banche dati.
 - c. provvedere alla redazione, per la parte di competenza, del Registro delle attività di trattamento dell'Università, di cui all'art. 12;

- d. comunicare, entro il mese di gennaio di ogni anno, al Responsabile per la Protezione dei Dati e al Titolare, quali dati personali, cartacei ed informatizzati, e dei server attivi, gestiti in maniera autonoma dalle strutture di cui sono responsabili, sono trattati;
- e. tenere ed aggiornare gli archivi di dati personali, cartacei ed informatizzati, e dei server attivi gestiti in maniera autonoma dalla struttura di cui sono responsabili;
- f. far redigere ai responsabili scientifici dei progetti di ricerca, prima dell'avvio di ogni progetto di ricerca, dichiarazione relativa alla "Scheda di analisi dei progetti di ricerca" secondo apposito modello presente sul sito di Ateneo e trasmetterla tempestivamente al Responsabile per la Protezione dei Dati ed al Titolare;
- g. assicurarsi che tutti i dipendenti e collaboratori afferenti alla struttura di propria competenza, prendano visione del presente regolamento e vigilare affinché operino nel rispetto delle istruzioni impartite;
- h. raccogliere ogni segnalazione di violazione di dati personali da parte di dipendenti, collaboratori e/o interessati e comunicarla tempestivamente al Responsabile della Protezione dei Dati e al Titolare secondo la modulistica interna "segnalazione del data breach", di cui al successivo art. 17.

Art. 7

Personale autorizzato al trattamento e compiti

1. I Referenti provvedono a individuare per iscritto ed a istruire i soggetti a cui sono attribuiti specifici compiti e funzioni connessi al trattamento, tra il personale afferente a uffici, strutture o servizi dell'Ateneo, sotto la diretta autorità del Responsabile o del Referente.
2. L'individuazione deve precisare analiticamente, per ciascun soggetto, le operazioni consentite.
3. Le persone autorizzate sono tenute all'osservanza delle istruzioni impartite dal Titolare o dal Responsabile o dal Referente, che provvederanno a vigilare sul corretto svolgimento dei trattamenti di propria competenza.

CAPO III

Trattamento dei dati

Art. 8

Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali deve essere effettuato esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Università e dei compiti ad esse connesse.
2. I dati personali oggetto di trattamento devono essere:
 - a. trattati in conformità alla normativa, europea e nazionale, in materia di protezione dei dati personali, secondo le disposizioni del presente Regolamento e secondo i principi di liceità, correttezza e trasparenza;
 - b. raccolti per scopi determinati, espliciti e legittimi e trattati in termini compatibili con tali scopi;
 - c. riportati in maniera esatta e, quando necessario, aggiornati;
 - d. adeguati, pertinenti, completi e non eccedenti le finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - e. conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;
 - f. trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Art. 9

Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. Il trattamento di dati che rivelino l'origine etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, di dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona è consentito solo se ricorrono le condizioni di cui all'art. 9, paragrafi 2 e 3 del Regolamento UE.
2. Quando il trattamento dei dati di cui al comma 1 è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi dell'art. 9 paragrafo 2 lettera g) del Regolamento UE, esso è consentito soltanto se previsto nell'ambito del diritto dell'Unione Europea o, nell'ordinamento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili, il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.
3. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute deve avvenire in conformità alle misure di garanzia disposte dal Garante con proprio provvedimento. I dati di cui al presente comma non possono essere diffusi.

Art. 10

Trattamento di dati a fini di ricerca scientifica o a fini statistici

1. Il trattamento di dati personali a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire i diversi scopi per i quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. Per i fini di cui al presente articolo, possono essere conservati o ceduti ad altro titolare i dati personali dei quali, per qualsiasi causa, è cessato il trattamento, purché siano adottate garanzie adeguate per i diritti dell'interessato, attraverso la predisposizione di misure tecniche ed organizzative idonee ad assicurare, in particolare, la minimizzazione dei dati.
3. Al fine di promuovere e sostenere la ricerca e la collaborazione in campo scientifico e tecnologico, l'Università può comunicare e diffondere, anche a privati e per via telematica, dati relativi ad attività di studio e di ricerca, a laureati, dottori di ricerca, tecnici e tecnologi, ricercatori, docenti, esperti e studiosi, con esclusione delle categorie dati di cui agli artt. 9 e 10 del regolamento UE. Restano fermi i diritti degli interessati come previsti dal Regolamento UE.
4. I dati personali trattati a fini statistici o di ricerca scientifica non possono essere utilizzati per prendere decisioni o provvedimenti relativamente all'interessato, né per trattamenti di dati per scopi di altra natura.
5. I dati di cui al presente articolo non costituiscono documenti amministrativi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Art. 11

Trattamento dei dati relativi a studenti

1. Per agevolare l'orientamento, la formazione e l'inserimento professionale, anche all'estero, l'Università può comunicare o diffondere, esclusivamente su richiesta degli interessati, anche a privati e per via telematica, dati relativi agli esiti formativi, intermedi e finali, degli studenti e altri dati personali ad esclusione delle categorie dati di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, pertinenti in relazione alle predette finalità e ai compiti ad esse connesse.

2. Resta ferma la tutela del diritto dello studente alla riservatezza, di cui all'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 249 del 24 giugno 1998. Restano altresì ferme le vigenti disposizioni in materia di pubblicazione mediante affissione nell'albo – esito degli esami di profitto, degli esami di Stato, delle graduatorie – e di rilascio di diploma e certificati. In ogni caso i dati affissi all'albo non devono fornire, anche indirettamente, informazioni su particolari condizioni di salute.

Art. 12

Registri delle attività di trattamento

1. L'Università cura la tenuta di un registro delle attività di trattamento dati, nel quale sono analiticamente individuati i trattamenti e le finalità perseguite da ogni struttura organizzativa dell'Università. Per la tenuta delle singole sezioni del registro l'Università si avvale dei Referenti del trattamento, di cui al precedente art. 6. Il registro contiene le seguenti informazioni:
 - a. nome e dati di contatto del Titolare del trattamento, del Responsabile della Protezione dei Dati e, per i trattamenti in contitolarità, ove applicabile, del contitolare del trattamento;
 - b. le finalità del trattamento;
 - c. la descrizione delle categorie degli interessati e delle categorie di dati personali trattati;
 - d. le categorie di destinatari a cui i dati personali sono comunicati;
 - e. la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento, ove possibile;
 - f. i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati, ove possibile, o i criteri di cancellazione;
 - g. i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale con la loro identificazione nominativa e, per i trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 49 del Regolamento UE, la documentazione delle garanzie adeguate, ove applicabili.
2. Ogni Responsabile esterno del trattamento, di cui al precedente art. 5, cura la tenuta di un registro di tutte le attività relative al trattamento svolte per conto dell'Università, in qualità di titolare. Il registro contiene tutte le informazioni di cui all'art. 30 paragrafo 2 del Regolamento UE e precisamente:
 - a. nomi e dati di contatto del Responsabile del trattamento e del Titolare per conto del quale il Responsabile agisce e del Responsabile della Protezione dei Dati;
 - b. le categorie di trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento;
 - c. i trasferimenti di dati personali verso un Paese terzo o un'organizzazione internazionale con la loro identificazione nominativa e, per i trasferimenti di cui al comma 2 dell'art. 49 del Regolamento UE, la documentazione delle garanzie adeguate, ove possibile;
 - d. la descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza del trattamento, ove possibile.
3. I registri di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico e aggiornati periodicamente.

CAPO IV

Comunicazione e diffusione

Art. 13

Circolazione dei dati nell'ambito dell'Università

1. Il trattamento dei dati personali da parte delle strutture dell'Università è comunque limitato ai casi in cui sia finalizzato al perseguimento delle finalità istituzionali e dei compiti ad esse connesse, ed è ispirato al principio della libera circolazione delle informazioni all'interno dell'Università.
2. Al fine di consentire il normale svolgimento dell'attività lavorativa, ogni richiesta di accesso a dati personali da parte delle strutture dell'Università, motivata sulla base dell'ambito di trattamento consentito alla struttura richiedente, deve essere soddisfatta, ove possibile, in via informale e immediata.

Art. 14

Comunicazione dei dati a soggetti pubblici e privati e diffusione

1. La richiesta di dati personali, diversi da quelli di cui alle categorie degli artt. 9 e 10 del Regolamento UE, proveniente da soggetti pubblici o da privati, deve essere scritta e motivata.
2. I Referenti devono valutare la legittimazione del richiedente ad ottenere tali dati e ove sia positiva, autorizzare la visione o la trasmissione dei dati nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.
3. E', in ogni caso, autorizzata la pubblicazione all'albo ufficiale, nonché sul sito web dell'Università, delle graduatorie relative a procedure concorsuali o concorrenziali, anche con riferimento ai risultati di prove selettive o valutazioni intermedie.
4. I dati vengono rilasciati a condizione che il richiedente si impegni a utilizzarli esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate nelle richieste e si impegni ad adottare tutte le misure necessarie a garantirne la sicurezza, secondo quanto prescritto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 15

Diffusione delle valutazioni d'esame

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, è consentita la pubblicazione dei dati inerenti alle valutazioni d'esame anche sul sito web istituzionale di Ateneo.
2. La pubblicazione dei dati è effettuata nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati, mediante la diffusione di quei dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità per le quali sono pubblicati.
3. Le valutazioni sono rese disponibili per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati personali stessi sono resi pubblici e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Art. 16

Diffusione dei risultati di concorsi e selezioni

1. Al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, è consentita la pubblicazione di esiti di prove concorsuali e selettive, nonché delle relative graduatorie, anche sul sito web istituzionale di Ateneo.

2. La pubblicazione dei dati è effettuata nel rispetto del principio della minimizzazione dei dati, mediante la diffusione di quei dati strettamente necessari al raggiungimento delle finalità per le quali sono pubblicati.
3. Le valutazioni sono rese disponibili per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al raggiungimento delle finalità per le quali i dati personali stessi sono resi pubblici e, comunque, per un periodo di tempo non superiore a sei mesi.

Art. 17

Diffusione dei dati nel pubblico interesse o per ricerca storica

1. I dati personali archiviati possono essere utilizzati, nel pubblico interesse e per fini di ricerca storica. Il trattamento può essere effettuato anche oltre il periodo di tempo necessario per conseguire le diverse finalità per le quali i dati sono stati in precedenza raccolti o trattati.
2. L'utilizzo dei dati di cui al comma precedente sarà effettuato nel rispetto delle misure tecniche e organizzative, in particolare volte a garantire il principio della minimizzazione dei dati, e nel rispetto delle regole deontologiche in materia approvate dal Garante per la protezione dei dati personali.
3. La consultazione dei documenti di interesse storico conservati negli archivi dell'Università è disciplinata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dalle relative regole deontologiche e dai Regolamenti di Ateneo in materia.

Art. 18

Trattamento ai fini di ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

1. Non è necessario il consenso dell'interessato per il trattamento dei dati relativi alla salute, a fini di ricerca scientifica in campo medico, biomedico o epidemiologico, quando la ricerca è effettuata in base a disposizioni di legge o di regolamento o al diritto dell'Unione europea, ivi incluso il caso in cui la ricerca rientri in un programma di ricerca biomedica o sanitaria previsto ai sensi dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sia condotta e resa pubblica una valutazione d'impatto ai sensi degli articoli 35 e 36 del Regolamento UE.
2. Il consenso non è altresì necessario quando, a causa di particolari ragioni, informare gli interessati risulti impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, oppure vi sia un rischio reale di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità della ricerca. In tali casi, il Responsabile scientifico della ricerca adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato.
3. In caso di esercizio del diritto di rettifica e integrazione dei dati personali da parte dell'interessato, la rettifica e l'integrazione dei dati sono annotate senza modificare questi ultimi, quando il risultato di tali operazioni non produca effetti significativi sul risultato della ricerca.
4. Ai fini del trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici, si applica quanto disposto dall'art. 110-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali relativo al trattamento ulteriore da parte di terzi dei dati personali a fini di ricerca scientifica o a fini statistici.

CAPO V

Diritti dell'interessato

Art. 19

Diritti dell'interessato

1. All'interessato competono i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 e art. 77 del Regolamento UE. In particolare, il diritto di:
 - a. accesso ai dati personali;
 - b. rettifica;
 - c. cancellazione – «diritto all'oblio»;
 - d. limitazione al trattamento;
 - e. portabilità dei dati;
 - f. opposizione;
 - g. non essere sottoposto alla profilazione;
 - h. di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati.
2. Il riscontro all'istanza formulata dall'interessato, ai fini dell'esercizio dei diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento UE, è fornito dall'Università per il tramite dell'Ufficio Privacy.

CAPO VI

Misure di sicurezza

Art. 20

Sicurezza dei dati personali

1. Al fine di garantire la sicurezza dei dati, il Titolare, i Responsabili e i Referenti del trattamento adottano misure tecniche ed organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio connesso al trattamento. Tali misure sono finalizzate a ridurre al minimo, in particolare, il rischio di distruzione, perdita, modifica, divulgazione non autorizzata, accesso in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
2. I Responsabili e i Referenti del trattamento adottano le misure di cui al comma 1 sulla base delle indicazioni fornite dal Titolare.

Art. 21

Notifica al Garante di violazione dei dati personali – procedura “data breach”

1. In caso di violazione di dati personali, i Referenti del trattamento dati ne danno tempestiva comunicazione al Responsabile della Protezione dei Dati, mediante l'apposito modello, disponibile sul sito di Ateneo. I Referenti sono tenuti a indicare le motivazioni del ritardo nel caso la comunicazione effettuata non sia stata tempestiva.
2. Ove ne ricorrano i presupposti, il Titolare notifica la violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali senza ritardo dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, secondo le modalità di cui al precedente comma 1. In caso di effettuazione di notifica non tempestiva, la stessa viene corredata dai motivi del ritardo.
3. La notifica deve riportare almeno le seguenti informazioni:
 - a. natura della violazione dei dati;
 - b. nome e dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati e/o di altro punto di contatto presso il quale ottenere più informazioni;
 - c. le probabili conseguenze della violazione dei dati;
 - d. le misure adottate o di cui si propone l'adozione da parte del Titolare per porre rimedio alla violazione dei dati e anche, se del caso, per attenuarne i possibili effetti negativi.

4. La notifica deve essere adeguatamente documentata. La documentazione a corredo della notifica deve comprovare, in particolare, le circostanze relative alla violazione, le conseguenze della violazione e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.
5. Le disposizioni di tale articolo non trovano applicazione nel caso in cui sia improbabile che la violazione dei dati personali presenti un rischio per i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche.

Art. 22

Comunicazione all'interessato di violazione dei dati personali

1. In caso di violazione di dati personali che presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare comunica tempestivamente la violazione all'interessato tramite posta elettronica certificata o altro mezzo idoneo a garantire certezza della ricezione.
2. La comunicazione deve riportare le informazioni minime indicate al precedente art. 17.
3. La comunicazione di cui al presente articolo non è dovuta nei seguenti casi:
 - a. se il Titolare ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate di protezione e se tali misure erano state applicate ai dati personali oggetto della violazione, in particolare quelle destinate a rendere i dati personali incomprensibili a chiunque non sia autorizzato ad accedervi, quali la cifratura;
 - b. il Titolare ha successivamente adottato misure atte a scongiurare il sopraggiungere di un rischio elevato per i diritti e le libertà degli interessati;
 - c. la comunicazione richiederebbe sforzi sproporzionati. In questo caso, l'Università procede a una comunicazione pubblica, tramite avviso pubblicato sull'Albo Ufficiale on line di Ateneo in modo da garantire l'informazione agli interessati con efficacia analoga a quella assicurata mediante la comunicazione di cui al comma 1.

Art. 23

Responsabile della Protezione dei Dati

1. Il Responsabile della Protezione dei Dati è nominato tra il personale di alta qualificazione dell'Università, in funzione delle qualità professionali e della capacità di assolvere ai compiti di cui al successivo comma 2.
2. Il titolare del trattamento designa il Responsabile della Protezione dei Dati per lo svolgimento dei seguenti compiti:
 - a. informare e fornire consulenza al Titolare, ai Responsabili del Trattamento, ai Referenti interni e ai dipendenti che eseguono il trattamento, in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati;
 - b. sorvegliare l'osservanza della normativa in materia di protezione dei dati nonché delle politiche in materia di protezione dei dati del Titolare, del Responsabile del trattamento e dei Referenti, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c. fornire pareri in merito alla valutazione di impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento in Ateneo;
 - d. cooperare e fungere da punto di contatto per il Garante della protezione dei dati in merito alle questioni connesse al trattamento dati.
3. Il provvedimento di nomina del Responsabile della Protezione dei Dati può indicare ulteriori e più specifici compiti.
4. Si applicano al Responsabile della Protezione dei Dati le disposizioni in materia di conflitto di interessi di cui al precedente comma 3.
5. Il Titolare assicura che il Responsabile della Protezione dei Dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

6. Il Responsabile della Protezione dei Dati opera in posizione di autonomia e indipendenza; il Titolare assicura che il Responsabile della Protezione dei Dati non riceva alcuna istruzione per l'esecuzione dei suoi compiti.
7. Il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato dagli interessati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.
8. I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati sono pubblicati sul sito di Ateneo e comunicati al Garante in base alla procedura informatizzata predisposta dallo stesso.

Art. 24 **Formazione**

1. L'Università sostiene e promuove, all'interno della propria struttura organizzativa, ogni strumento di sensibilizzazione finalizzato a consolidare la consapevolezza del valore della protezione dei dati personali. A tale riguardo l'Università promuove l'attività formativa del personale universitario e la diffusione dell'informativa a tutti coloro che hanno rapporti con l'Università.
2. L'Università predispone ogni anno, sentito il RPD, un piano formativo in materia di trattamento dei dati personali e di prevenzione dei rischi di violazione, al fine di garantire una gestione delle attività di trattamento responsabile, informata ed aggiornata. Tale formazione, sentito il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, è integrata e coordinata con la formazione in materia di prevenzione della corruzione nonché con la formazione in tema di trasparenza e di accesso, con particolare riguardo ai rapporti tra protezione dei dati personali, trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e accesso civico, semplice e generalizzato, nei diversi ambiti in cui opera l'Università.

CAPO VI **Disposizioni transitorie e finali**

Art. 25 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione e, da quella data, sostituisce integralmente il "Regolamento di attuazione del codice di protezione dei dati personali utilizzati dall'Università degli Studi di Napoli Federico II".